

di sorveglianza per quanto riguarda l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito internet della BCE (*), e il loro accesso a TARGET2 sia stato approvato dal Consiglio direttivo.

(*) L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, disponibili sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di 'legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro' del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»

2. all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualsiasi concessione di credito infragiornaliero da parte della BCE è effettuata in conformità alle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato III all'indirizzo BCE/2012/27 (*).

(*) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»

3. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Termini e condizioni di TARGET2-BCE

I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle di cui all'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato II alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato III alla presente decisione.»

4. Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato I della presente decisione;

5. Il testo di cui all'allegato II della presente decisione è aggiunto come nuovo allegato III alla decisione BCE/2007/7.

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 30 novembre 2018.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2018.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

